



# Ministero della Difesa

**DIREZIONE GENERALE PER GLI IMPIEGATI CIVILI****2° Reparto - 4<sup>a</sup> Divisione - 2<sup>a</sup> Sezione  
Viale dell'Università 4 - 00186 ROMA**

M\_D GCIV

C/H

Prot. nr. 0048323

del 27-07-2005

PARTENZA



CIRCOLARE N.

DEL

INDIRIZZI IN ALLEGATO

**OGGETTO: Assenze dal servizio per infermità del personale civile- Art.21 CCNL Comparto  
Ministeri 94/97**

**Visita medica di idoneità al rientro della malattia.**

Con circolare G/26 del 25.3.1997, emanata dalle ex DD.GG. del personale civile, sono stati forniti chiarimenti e direttive sull'istituto in oggetto prevedendo, tra l'altro, che la visita medica finalizzata all'accertamento dell'idoneità del dipendente assente per malattia fosse mantenuta solo nel caso di lunga durata (oltre 30 giorni consecutivi) dell'infermità (vds. punto 3).

Tali accertamenti, la cui competenza è stata mantenuta in capo alle CC.MM.OO, determinano non di rado, a causa dei necessari tempi tecnici occorrenti per la loro effettuazione, delle possibili ricadute negative sia per l'Amministrazione, che viene privata della prestazione lavorativa per periodi più lunghi rispetto alla effettiva durata dell'infermità, sia per il dipendente stesso che a volte incorre nelle relative decurtazioni stipendiali previste dalla normativa vigente.

Ciò premesso, questa D.G., acquisita sul punto la concordanza con la Direzione Generale della Sanità Militare, ritiene opportuno, al fine di ottimizzare e snellire le procedure attualmente in vigore, disciplinare le modalità di effettuazione della visita di idoneità inserendo prioritariamente l'intervento del dirigente il servizio sanitario dell'Ente ove presta servizio il dipendente in caso di assenza prolungatasi per un periodo di 45 giorni.

Il predetto dirigente, sulla base della certificazione medica rilasciata al dipendente dal medico curante, potrà:

a) in assenza di postumi della malattia, confermare l'idoneità al servizio del dipendente;

- b) riscontrare la persistenza della malattia e prorogare la temporanea inabilità del dipendente in relazione alla prognosi necessaria ai fini lavorativi.
- c) ritenere necessario che, in presenza di postumi che possano condizionare l'idoneità al servizio, il dipendente venga sottoposto ad ulteriori accertamenti presso la C.M.O. competente, redigendo in proposito una relazione sanitaria per l'Ente di servizio. Sulla base di detta relazione, l'Ente di servizio disporrà tempestivamente l'invio, unitamente ad una relazione recante ogni ulteriore elemento informativo disponibile, del dipendente presso la C.M.O. Nel periodo intercorrente tra la richiesta di visita medica e la conclusione degli accertamenti presso la C.M.O. il dipendente verrà considerato in attività di servizio solo nel caso che tali accertamenti si concludano con un giudizio di idoneità, salvo diversa specifica indicazione della C.M.O.

Resta salva da parte dell'Amministrazione la possibilità di applicazione dell'art.15 del d.p.r. 461/2001 a prescindere da una vicenda sanitaria legata ad assenza per malattia. Anche in questo caso la richiesta di visita medica alla C.M.O. dovrà essere corredata da dichiarazione sanitaria rilasciata dal dirigente il servizio sanitario e da relazione informativa dell'Amministrazione.

#### **Art.21 CCNL Comparto Ministeri 94/97**

La disposizione in esame prevede ai commi 2 e 3 che, in casi particolarmente gravi, al dipendente che abbia superato il periodo massimo di 18 mesi per malattia, possa essere concesso, su sua richiesta, un ulteriore periodo di assenza per altri 18 mesi, senza assegni e senza maturazione dell'anzianità di servizio.

Prima di concedere l'ulteriore periodo l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Ciò premesso, si precisa che la richiesta del dipendente va avanzata entro e non oltre il 15° giorno dal superamento dei primi 18 mesi e che gli accertamenti sanitari dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla richiesta presso le competenti CC.MM.OO.

Queste ultime, alle quali gli enti di servizio avranno cura di precisare la finalità dell'accertamento sanitario, dovranno quindi pronunciarsi unicamente sulla sussistenza di eventuali cause di permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

In tale eventualità l'amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.

**SI PREGA DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE ALLA PRESENTE CIRCOLARE**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dir. Gen. dr. Carlo LUCIDI)**

